



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

SETTORE
DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE N. 92 DEL 23-12-2011

OGGETTO: *Lite innanzi al Consiglio di Stato promossa dalle Ditte I Srl e A Srl (RG Consiglio di Stato 2909/2011) Riferimenti Ufficio Avvocatura n. 4238/11). Impegno di spesa per spese legali.*

IL RESPONSABILE DELLA
P.O. AVVOCATURA COMUNALE

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 41/2010 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno 2010 ed il bilancio pluriennale 2010/2012;

VISTI gli artt. 6 e 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

RICHIAMATO l'art. 67 dello Statuto Comunale vigente relativo alle competenze dirigenziali ed in particolare il comma 3, ai sensi del quale "I dirigenti dell'Ente inoltre resistono alle liti, sino al secondo grado di giudizio, adottano allo scopo apposita determinazione con la quale assegnano l'incarico al patrocinante dell'Ente";

PREMESSO:

- che nel 2005 è stato notificato a questa Amministrazione il ricorso al T.A.R. Toscana promosso dalle Ditte I. Srl e A. Srl per l'annullamento dell'atto di revoca prot. n. 19742 del 9 maggio 05 concernente la revoca delle autorizzazioni amministrative a carattere temporaneo n. 6/00 e n. 4/01, dell'ordinanza n. 311/05 circa la demolizione di opere abusive e atti connessi;
- che il ricorso è stato iscritto dal T.A.R. Toscana al R.G. 1106/05 - Sez. III;
- che con determinazione del dirigente del Settore Avvocatura e Affari Legali n 130 del 30.06.05 è stata, a suo tempo, autorizzata la costituzione in giudizio del Sindaco pro-tempore del Comune di Scandicci nonché conferito mandato per la rappresentanza processuale dell'Amministrazione Comunale all'Avv. Giuseppe Barontini;

PRESO ATTO:

- che il T.A.R. Toscana, Sez.III°, con sentenza n. 6437/10 , ha respinto il suddetto ricorso;

- che è stato presentato il ricorso in appello promosso dinanzi al Consiglio di Stato promosso dalle Ditte Ditte I. Srl e A. Srl per l'annullamento e/o riforma della sentenza del TAR Toscana 6437/10
- che il ricorso è stato iscritto dal Consiglio di Stato al R.G. n. 2909/11, Sezione quarta;

RAVVISATA pertanto l'opportunità, sentita l'Avvocatura Comunale, di costituirsi in giudizio dinanzi al Consiglio di Stato allo scopo di contestare l'ammissibilità e la fondatezza del suddetto ricorso in appello;

RAVVISATA altresì la necessità di individuare il difensore cui affidare l'incarico per la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione comunale nel suindicato giudizio;

RICORDATO che l'avv. Claudia Bonacchi, Responsabile dell'Avvocatura Comunale a far data dall'8.11.2010, non è abilitata all'esercizio della professione dinanzi alle magistrature superiori;

CONSIDERATO che nel giudizio di primo grado l'Amministrazione Comunale è stata difesa dall'Avv. Giuseppe Barontini, già responsabile dell'Avvocatura Comunale, il quale pertanto ha una conoscenza approfondita della causa;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 236 del 2.11.2010, con la quale l'Amministrazione Comunale ha manifestato l'intenzione di avvalersi dell'attività professionale dell'avv. Giuseppe Barontini per alcune cause, dallo stesso già seguite in primo grado, pendenti dinanzi al Consiglio di Stato;

PRESO ATTO che l'Avv. Giuseppe Barontini si è dichiarato disponibile ad accettare il suddetto incarico alle medesime condizioni indicate nel disciplinare allegato alla richiamata deliberazione della Giunta comunale n. 236 del 2.11.2010, condizioni che l'Amministrazione comunale ha già valutato particolarmente favorevoli;

VISTO il preventivo di spesa pari a complessivi € 5.000,00 inviato con mail del 26.09.11

RICHIAMATA la determinazione n. 81/11 del Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica con cui è stato, pertanto, affidato l'incarico per la rappresentanza processuale del Comune di Scandicci all'avv. Giuseppe Barontini per la suddetta causa;

PRESO ATTO, infine, della necessità di eleggere domicilio a Roma e che l'Avv. Barontini si avvale, a tal fine, dell'Avv. Giulio Pizzuti del Foro di Roma e che, pertanto, con la determinazione 81/11 è stato affidato l'incarico anche a quest'ultimo legale ;

RITENUTO necessario assumere impegno di spesa per gli onorari dei suddetti professionisti;

CONSIDERATO che l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture (c.d. AVCP), con determinazione del 7 luglio 2011 concernente le linee guida dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 136/10, (determinazione n. 4), al punto 4.3 in merito ai servizi legali, afferma che il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale in base alla considerazione per cui il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richiede qualcosa in più, un *quid pluris* per prestazione o modalità organizzativa che nella fattispecie del caso non ricorre;

PRESO altresì atto dal sito della AVCP dalle 'faq' aggiornate al 23.11.11 su tale argomento, al punto D6, che la Autorità ribadisce che i contratti di patrocinio legale, volti a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale del cliente, non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità;

CONSIDERATO dunque non dover acquisire il c.d. codice CIG alla luce delle recenti disposizioni normative;

VISTA la deliberazione del 2 marzo 2011 del Garante per la protezione dei dati personali, avente ad oggetto “Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web” che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari;

DATO ATTO che, pertanto, gli atti volti alla identificazione del procedimento giudiziario di cui trattasi sono presso l'Ufficio Avvocatura Comunale al fine di rispettare le citate linee guida del Garante Privacy ((Riferimenti Ufficio Avvocatura Comunale n. 4238 – parte 141 – 7/1);

DETERMINA

Di assumere impegno spesa di € 5.000,00 complessivi, per gli onorari di rappresentanza processuale dell'Avv. Giuseppe Barontini e dell'Avv. Giulio Pizzuti del Foro di Roma, al fine di resistere al ricorso in appello promosso dinanzi al Consiglio di Stato, ed ivi pendente con R.G. 2909/11, Sezione 4°, promosso dalle Ditte I. Srl e A. Srl per i motivi indicati in premessa.

Di dare atto che la copertura finanziaria della suddetta spesa trova imputazione sul capitolo 47010/ 1 “Onorari e spese di causa” del bilancio relativo all'esercizio finanziario dell'anno 2011. (Impegno n. 1798/2011).

Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'albo pretorio on-line per a durata di quindici giorni.

IL RESPONSABILE DELLA
P.O. AVVOCATURA COMUNALE
AVV. CLAUDIA BONACCHI